REGOLAMENTO (CEE) N. 293/89 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 1989

relativo all'approvazione di disposizioni che disciplinano il rilascio dei titoli MCS per l'olio di oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 252, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3711/88 della Commissione, del 28 novembre 1988, che fissa per la campagna 1988/1989 il massimale indicativo per l'importazione in Portogallo di olio d'oliva [1], ha fissato, per ogni trimestre, il massimale a 1 500 t;

considerando che, a norma dell'articolo 252 dall'atto di adesione, nel caso in cui l'andamento degli scambi intracomunitari riveli un aumento significativo delle importazioni effettuate o prevedibili e tale situazione porti a raggiungere o a superare il massimale indicativo di importazione del prodotto per la campagna di commercializzazione in corso, si possono prendere provvedimenti;

considerando che le modalità relative al rilascio del titoli MCS sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 574/86 relativo alle modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 [3];

considerando che, per l'olio di oliva che si riferisce ai codici NC 1509 e 1510 00, le domande di titoli per il trimestre dal 1° febbraio al 30 aprile 1989 superano di molto il massimale, che, vista la situazione, è opportuno limitare le importazioni di tali prodotti in Portogallo; che, in attesa dell'adozione delle misure definitive a norma dell'articolo 252; paragrafo 3 dell'atto di adesione, è opportuno rilasciare i titoli proporzionalmente ai quantitativi ancora disponibili nell'ambito del massimale trimestrale; che il coefficiente da applicare ai titoli da rilasciare tiene conto delle domande notificate fino al 2 febbraio 1989;

considerando che è altresì opportuno sospendere qualsiasi ulteriore rilascio di titoli per il prodotto di cui trattasi; che l'adozione di questa misura comporta il rigetto delle domande presentate a decorrere dal 2 febbraio 1989;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I titoli MCS richiesti e notificati alla Commissione fino al 2 febbraio 1989 per l'olio di oliva che si riferisce ai codici NC 1509 e 1510 00 sono rilasciati nella misura del 2,98 % dei quantitativi richiesti.

2. Il rilascio dei titoli MCS per le domande presentate a decorrere dal 2 febbraio 1989 è sospeso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 325 del 29. 11. 1988, pag. 40.
(2) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.
(3) GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.